

Legge Regionale di semplificazione 2016

27 Maggio 2016

Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta del 17 maggio 2016, ha approvato la Legge regionale “*Legge di semplificazione 2016*”, attualmente in corso di pubblicazione sul BURL. Il nuovo atto legislativo contiene alcune disposizioni di semplificazione amministrativa che riguardano le politiche per il territorio. Nel seguito si riportano le principali.

Programmazione negoziata regionale

Viene modificato l’art. 6 della L.R. n. 2/2003, in materia di *accordi di programma*. L’articolo stabilisce che la verifica di compatibilità dell’Accordo con il PTCP è resa dalla Provincia o Città Metropolitana, al Comitato per l’accordo di programma. Stante la necessità, nell’ottica della semplificazione, che tale verifica provinciale sia coordinata e coerente con le altre procedure eventualmente necessarie (VAS, VIA, verifica VIA, VIC, ecc.), la nuova norma dispone che, nel caso in cui la Provincia (o la Città Metropolitana) partecipi all’accordo e quindi lo sottoscriva, la verifica provinciale di compatibilità sia resa in sede di segreteria tecnica, ferma restando l’espressione politica finale in Consiglio provinciale sull’approvazione della proposta di accordo nel suo complesso.

Modifiche alla Legge per il governo del territorio

Vengono modificati i seguenti articoli della L.R. n. 12/2005:

Art. 3 in materia di Database topografico (DBT)

Si tratta di un adeguamento della base cartografica del SIT regionale a quanto disposto dal DPCM 10 novembre 2011, che costituisce la normativa statale di riferimento. L’obbligatorietà dell’utilizzo del DBT, consente di uniformare le basi geografiche del territorio regionale. I vantaggi, in termini di semplificazione, che si otterranno dal rendere obbligatorio l’utilizzo del Database topografico sono sintetizzabili in:

- uniformità dei capitolati d’appalto per la realizzazione della cartografia;
- facilitazione nella realizzazione di applicativi per l’utilizzo della cartografia,
- facilitazione nel riuso delle informazioni geografiche da parte della Pubblica Amministrazione (acquisizione automatica da parte di Regione Lombardia delle banche dati locali, con produzione/aggiornamento del Database topografico regionale).

Art. 14 in materia di piani attuativi

Viene previsto che per tutti i Comuni – quindi anche per quelli con popolazione fino ai 15.000 abitanti – la competenza per **l'adozione e l'approvazione** dei **piani attuativi conformi** al PGT, spetti alla **Giunta comunale. Questa è una semplificazione sollecitata più volte dall'Associazione.**

All'art. 14 viene inoltre introdotto il comma 1 bis, che contiene **un'ulteriore importante semplificazione**: all'interno del tessuto urbano consolidato, l'attuazione delle previsioni urbanistiche conformi al PGT potrà avvenire, in alternativa alla approvazione di un piano attuativo, mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del D.P.R. 380/2001. La norma prevede che tale disciplina non si applichi nel caso di interventi di nuova costruzione (come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 380/2001) e che il proponente ha comunque la facoltà di procedere con piano attuativo, in luogo del permesso di costruire convenzionato. La norma chiarisce, altresì, che la convenzione ha i medesimi contenuti della convenzione dei piani attuativi di cui all'articolo 46 della L.R. 12/2005 ed è approvata dalla Giunta comunale.

Art. 22 in materia di Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d'Area

Viene disposto che con semplice delibera di Giunta Regionale vengano approvate le modifiche di **adeguamento degli elaborati del PTR**, a seguito dell'avanzamento dei progetti per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie e di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo. Questa procedura semplificata non può essere utilizzata qualora risultino interessati Enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del PTR. Viene, inoltre, introdotta una **procedura semplificata** per l'aggiornamento dei Piani Territoriali Regionali d'Area (**PTRA**). Oltre che per la correzione di errori materiali, le nuove procedure interessano modifiche, con conseguente aggiornamento cartografico, derivanti da avanzamenti o varianti progettuali, relativi a infrastrutture recepite dal PTRA stesso. L'aggiornamento è approvato con delibera della Giunta Regionale previa verifica della compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.

Art. 25bis in materia di PGT approvati da un commissario ad acta regionale

È previsto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PGT, operata da un commissario *ad acta* di

nomina regionale, la pubblicazione sul BURL (da cui deriva l'efficacia del Piano), venga disposta direttamente dall'Ufficio della competente Struttura della Giunta regionale.

Art. 32 in materia di Sportello unico telematico per l'edilizia:

Viene riscritto l'intero art. 32 della LR n. 12/2005, prevedendo un rimando alla norma statale (art. 5, DPR 380/2001) per disciplinare l'attività dello sportello. Viene mantenuta la possibilità per i Comuni di svolgere, attraverso un'unica struttura, sia le funzioni del SUE che dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP). Viene altresì inserita la promozione dell'utilizzo di sistemi informatici e digitali per la gestione delle pratiche.

Art. 80 in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica:

Con le correzioni apportate all'art. 80 della L.R. n. 12/2005, Regione Lombardia è intervenuta sulle competenze al **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** in caso di **interventi che comportano la trasformazione del bosco**. Viene in particolare stabilito che le funzioni amministrative comunali relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco, nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco, spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla Città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.

Modifiche alla Legge per la difesa del Suolo

Come evidenziato e suggerito da ANCE Lombardia agli Uffici regionali, con il presente provvedimento viene corretto un errore contenuto nella recente L.R. n. 4/2016 che, introducendo l'art. 58 bis alla L.R. n. 12/2005, assoggettava al rispetto dei principi di **invarianza idraulica ed idrologica** gli interventi di **manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo**. Con la modifica introdotta viene stabilito che i suddetti principi devono essere rispettati **esclusivamente** nel caso di realizzazione degli interventi edilizi definiti dall'art. 3, comma 1 lettere d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001 e pertanto nel caso di interventi di **ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica**.

Diritti di escavazione

Tramite l'art. 11 viene infine introdotta una modifica all'art. 37 "Lavori idraulici" della L.R. n.14/1998

sulle attività estrattive. Tale modifica prevede l'inserimento del nuovo comma 3bis), secondo cui i materiali litoidi estratti a seguito di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e dal demanio fluviale, non sono soggetti alle tariffe dei diritti di escavazione. Ciò produce, di conseguenza, una importante semplificazione procedimentale in quanto decade l'onere di stipula della convenzione con il Comune.

AGGIORNAMENTO 30 maggio 2016 - A seguito della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, si riporta in allegato il testo della LR n. 14/2016

24929-ALLEGATO 1-LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2016-provvisoria.pdf [Apri](#)

24929-ALLEGATO 2-LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2016-definitiva.pdf [Apri](#)